

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1184

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSINI, COLUCCI, DUTTO, SERRENTINO, MANFREDI, CARRUS,
CORSI, BIANCHINI, RAVASIO, QUARTA, BALESTRACCI, CASATI,
ORSINI GIANFRANCO, ROCCHI, NUCCI MAURO, ZUECH, GEI,
GELPI, CAFARELLI**

Presentata il 23 luglio 1987

**Indennità ai presidenti delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I. La normativa vigente (articolo 18 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) prevede la gratuità della carica di presidente di Camera di Commercio costituendo un'anomalia nel nostro ordinamento che ci appare meritevole di superamento.

Ai presidenti delle C.C.I.A.A. è infatti attualmente riconosciuto solo un modesto rimborso di spese non documentabili, secondo il parere del Consiglio di Stato n. 4 del 10 gennaio 1977. A tale rimborso è stato posto un limite massimo secondo i presumibili impegni dei vari presidenti prevedendo come indice indiretto delle presumibili esigenze, il bilancio di ciascuna camera di commercio e fissando tale limite con apposita circolare nel modo seguente: fino ad 1 miliardo, lire 5 milioni; da 1 a 2 miliardi, 5,5 milioni; da

2 a 3 miliardi, 6,5 milioni; da 3 a 4 miliardi, 7,5 milioni; oltre 4 miliardi, 8,5 milioni. Detti importi in quanto rimborsi sono soggetti ad IRPEF.

II. 1. Da qualche anno l'impegno dei presidenti delle camere di commercio è enormemente cresciuto per effetto del l'aumentato intervento camerale nell'attività economica locale. Mentre in passato la funzione prevalente delle camere era certificatoria, attualmente prevale l'attività promozionale e di servizio, tanto che la prima sembra ormai residuale, benché importantissima.

Questa più intensa, diversificata e viva attività camerale comporta un impegno quasi a tempo pieno dei presidenti, i quali non possono più limitare la loro presenza alle esigenze connesse alla

firma degli atti ed alle riunioni della Giunta.

Per i predetti motivi la gratuità della carica di cui si tratta non può essere più ritenuta opportuna.

2. Si rende quindi indispensabile riconoscere ai predetti vertici camerali un compenso che si possa considerare se non remunerativo, tenuto conto dell'elevata incidenza delle ritenute fiscali, almeno più adeguatamente risarcitorio delle spese e degli impegni richiesti dalla delicata carica.

3. Ai fini della fissazione di un compenso adeguato, si è tenuto conto dei parametri già esistenti per analoghi organismi di rilevanza provinciali, quali la provincia e le Casse di Risparmio. Tale riferimento trova giustificazione e punto di appoggio sulla natura delle camere di commercio che si colloca, per le sue funzioni, proprio tra la provincia e le Casse di Risparmio. Come la Provincia espleta alcune funzioni di carattere pubblicistico e come le Casse di Risparmio intervengono in positivo e propositivamente nelle attività economiche locali.

4. Per i predetti motivi si ritiene di fissare i compensi di cui si tratta in una misura che si colloca tra quelle previste per i Presidenti della Provincia e delle Casse di Risparmio e secondo uno scaglionamento rapportato al numero delle imprese iscritte nei relativi registri. Quest'ultimo punto di riferimento viene preferito a quello attuale del bilancio camerale in quanto meglio e più immediatamente evidenzia l'importanza dell'ente in rapporto agli operatori economici.

La proposta di legge è quindi la seguente:

- 1) per camere fino a 20 mila ditte iscritte, lire 20 milioni;
- 2) per camere con più di 20 mila e non più di 50 mila ditte iscritte, lire 30 milioni;
- 3) per camere con più di 50 mila ditte iscritte, lire 40 milioni.

Le camere di commercio con iscrizioni fino a 20 mila sono 24 e precisamente:

Asti, Belluno, Rovigo, Imperia, La Spezia, Siena, Grosseto, Terni, Viterbo, L'Aquila, Isernia, Campobasso, Benevento, Matera, Enna, Nuoro, Oristano, Pordenone, Trieste, Gorizia, Massa Carrara, Sondrio, Rieti, Siracusa.

Le camere con iscrizioni superiori a 20 mila e fino a 50 mila sono 45, e precisamente:

Vercelli, Novara, Cuneo, Alessandria, Pavia, Cremona, Mantova, Bolzano, Trento, Savona, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Lucca, Pistoia, Ancona, Macerata, Ascoli, Latina, Frosinone, Teramo, Pescara, Chieti, Caserta, Avellino, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Trapani, Agrigento, Catania, Ragusa, Sassari, Cagliari, Udine, Caltanissetta, Messina.

Le camere con più di 50 mila iscrizioni sono 21, e precisamente:

Torino, Varese, Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova, Genova, Modena, Bologna, Forlì, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Palermo, Como.

III. L'onere complessivo annuale per il sistema camerale è pari a lire 3.760 milioni.

Tale importo complessivo non supera lo 0,50 per cento delle entrate complessive delle camere interessate.

Non si ritiene significativo un confronto con l'onere globale attuale a causa e della sua natura meramente risarcitoria e della sua più che modesta entità.

Per tutto ciò auspichiamo che questa nostra proposta di legge sia condivisa e che l'articolo unico che la compone possa trovare tempestiva approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compete una indennità di carica pari a lire 20, 30, o 40 milioni annui a seconda che il numero delle ditte delle rispettive camere sia inferiore a 20 mila unità, compreso tra 20 mila e 50 mila unità oppure superiore a 50 mila unità.

2. Tale indennità non comprende il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato provvede, con proprio decreto, agli aggiornamenti degli importi di cui al comma 1 in relazione al variare delle indennità dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dei presidenti delle Casse di risparmio.